

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1497

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati RAFFAELLI, JACOMETTI, BARBIERI
ORAZIO, BOTTONELLI, ZURLINI, SCARPA, PIGNI**

Presentata il 23 luglio 1959

Ordinamento dei circoli ricreativi per l'impiego del tempo libero dei lavoratori

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fra le varie forme di attività ricreative, sportive e culturali, che i lavoratori nel tempo hanno creato, meritano particolare considerazione i Circoli Ricreativi di varia natura che si sono sviluppati particolarmente dopo la Liberazione.

Essi sono oggi un numero considerevole ed accanto alle cooperative di vario tipo costituiscono una forma tipica di associazione di lavoratori per l'impiego del tempo libero, per l'attività ricreativa, per l'educazione democratica, per la diffusione della cultura, dello sport, ecc.

A causa della mancata trasformazione, conformemente con i principi costituzionali, dell'Ente nazionale assistenza lavoratori, lo stato attuale dell'attività ricreativa esige una regolamentazione che da un lato riconosca l'enorme valore delle iniziative che hanno portato milioni di lavoratori a costituire migliaia di sodalizi democratici e senza fine di lucro, e dall'altro a consentire un ulteriore sviluppo di questa sana attività secondo libertà e democrazia.

È necessario stabilire che il Circolo ricreativo come tale abbia piena cittadinanza fra le varie forme autonome di associazione così come stabilisce l'articolo 18 della Costituzione, che i cittadini senza distinzione alcuna possano aderire a tali Circoli onde si consolidi il senso della libertà individuale

e della libertà delle associazioni volontarie e democratiche.

È necessario parimenti che ogni Associazione nazionale cessi di essere un diaframma nazionale attraverso il quale filtrano modeste concessioni amministrative al prezzo di una adesione coatta e non voluta ed a volte insopportabilmente onerosa (si pensi che dal 1957 l'adesione di un Circolo all'E. N. A. L. è costata mediamente 120-130 mila lire l'anno!), antitetica con i principi di democrazia e di libertà che sono a fondamento della Costituzione.

La Camera si è più volte occupata di questo problema, specialmente a riguardo delle irregolarità nella gestione dell'E. N. A. L. e degli atti arbitrari ed illegali da questo Ente commessi contro i Circoli; nell'intento di adeguare l'E. N. A. L. ai principi democratici voluti dalla Costituzione sono state presentate alcune proposte di legge che non furono mai discusse.

Ora noi ci facciamo carico di riproporre il problema prendendo a base non già l'E. N. A. L. od altro Ente nazionale esistente o di cui se ne proponga la istituzione, ma il Circolo così come esiste nella realtà della vita del Paese, volendo dare ad esso, la sua configurazione, sicché sia il Circolo — senza schermi imposti dall'alto — ad avere diritti e doveri, attribuzioni e limiti, che regolino la sua attività.

Negli articoli della proposta di legge si fissano alcuni punti che devono essere a base dell'attività dei Circoli ricreativi; essi sono: il carattere mutualistico, la volontarietà di aderire e di recedere, la elettività di tutte le cariche sociali, il numero minimo dei soci. Si stabilisce che tali requisiti e l'attività del Circolo debbano sottostare ad un controllo e se ne indica l'organo nel comune, per rispondere a quel principio di decentramento, di democrazia e di autonomia sui quali si impernia la Costituzione. Si stabiliscono esenzioni fiscali per il Circolo che non perseguendo fini di lucro ma assistenziali e mutualistici non deve sottostare al regime fiscale proprio delle attività, individuali o societarie aventi per scopo il profitto, essendo evidente che nella Repubblica fondata sul lavoro il concetto di assistenza si estende propriamente a tutte le forme di assistenza libera e volontaria fra le quali ci sembra primeggi la imponente rete dei Circoli ricreativi che associano milioni di lavoratori.

Si prevede anche la riduzione a metà dei tributi comunali non solo per le considerazioni già fatte ma anche per l'interesse che la collettività municipale ha di vedere sviluppate al massimo le iniziative ricreative, l'esistenza e l'attività dei Circoli ricreativi che si propongono di realizzare fini di assistenza e solidarietà che concorrono ad attenuare l'intervento dei comuni anche nel campo dell'assistenza istituzionale loro demandata.

Del resto, rinunciando per statuto ad ogni fine di lucro ed accettando di devolvere agli E. C. A. il patrimonio in caso di scioglimento, il Circolo ricreativo — configurato nella presente proposta — diviene un sodalizio a ciclo chiuso che si costituisce con l'apporto volontario di un gruppo di lavoratori e si esaurisce in caso di scioglimento con l'apporto del suo

patrimonio alla intera collettività rappresentata dall'E. C. A. che è una emanazione del comune.

Onorevoli colleghi, sappiamo che in questa materia vi sono differenti opinioni, sappiamo che la organizzazione dell'attività ricreativa ha diviso il campo in più settori, ci rendiamo conto che questa proposta è manchevole ed incompleta; riteniamo però di avere indicato alcune vie maestre e solide per dare a questo settore importante dell'attività sociale e democratica un assetto di cui vi è necessità.

Soprattutto pensiamo che avendo indicato per una regolamentazione il Circolo, cioè l'espressione diretta e primaria dei lavoratori, abbiamo giustamente indirizzato l'oggetto del nostro lavoro.

Affidiamo alla discussione che ci auguriamo prossima eventuali modifiche per la formulazione completa di una buona legge che nel rispetto delle libertà e dei diritti individuali e delle associazioni, consenta lo sviluppo della ricreazione libera e volontaria a carattere mutualistico, l'estensione ed il consolidamento di una vasta rete di centri ricreativi capaci di soddisfare l'esigenza del migliore impiego del tempo libero.

Sarà dovere dei pubblici poteri secondare tale sviluppo con una politica ispirata all'articolo 3 della Costituzione, che risponda alle esigenze dei lavoratori e che tenda a diffondere il turismo di massa, la cultura e lo sport popolari, l'educazione democratica, la qualificazione professionale, il doposcuola e lo svago per i figli dei lavoratori, l'alleviamento delle fatiche delle donne di casa; ma ci sembra preliminare ed indilazionabile il riconoscimento di pieno diritto del Circolo ricreativo di cui abbiamo parlato.

Per questo ci auguriamo che la nostra proposta di legge possa trovare sollecito accoglimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I Circoli ricreativi per l'impiego del tempo libero dei lavoratori hanno carattere mutualistico e non perseguono fini di lucro.

Hanno la figura giuridica delle associazioni non riconosciute regolate dagli articoli 36, 37, 38 del Codice civile.

ART. 2.

La loro costituzione deve risultare da atto notarile.

ART. 3.

Gli statuti devono contenere:

la dichiarazione di non perseguire fini di lucro;

la norma che l'adesione ed il recesso dei soci è volontaria.

la elettività di tutte le cariche sociali;

la dichiarazione che in caso di scioglimento o di rinuncia a proseguire l'attività, il patrimonio del Circolo — dedotte le quote dei soci effettivamente versate — è devoluto all'Ente comunale di assistenza.

ART. 4.

Possono essere soci dei Circoli ricreativi tutti i cittadini che abbiano compiuto i 16 anni.

Il numero minimo dei soci è 25.

ART. 5.

Organi del Circolo sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il presidente;
- il segretario;
- il Collegio sindacale.

ART. 6.

L'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio approva il bilancio.

Copia del bilancio e delle relazioni è depositata entro 3 mesi dalla approvazione presso la Commissione comunale di cui all'articolo seguente.

ART. 7.

Allo scopo di garantire il rispetto del carattere mutualistico e delle norme della presente legge, è istituito un albo presso ogni comune.

L'albo è tenuto da una Commissione comunale composta dal sindaco presidente e di:

2 consiglieri comunali;

3 membri scelti tra i soci dei Circoli e nominati dai Circoli stessi per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

e di:

4 consiglieri comunali;

7 membri fra i soci dei circoli e nominati dai Circoli stessi per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

ART. 8.

L'iscrizione all'albo attesta il carattere mutualistico dei Circoli.

ART. 9.

La Commissione comunale può eseguire — direttamente od a mezzo di esperti — indagini per garantire il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 1.

Ove accerti che siano venuti meno tali requisiti assegna un termine di mesi tre per apportare le necessarie modifiche allo statuto od alla attività del Circolo.

Nel caso che il Circolo, trascorso detto termine, non ottemperi alle prescrizioni della Commissione è cancellato dall'albo comunale.

I rilievi della Commissione comunale devono essere sempre comunicati all'assemblea dei soci regolarmente convocata.

ART. 10.

I Circoli ricreativi iscritti all'albo comunale hanno le licenze comunali per il conseguimento degli scopi sociali anche in soprannumero.

Sono soggetti al pagamento dei tributi comunali nella misura del 50 per cento delle tariffe in vigore.

Ottengono con domanda diretta all'Autorità di pubblica sicurezza competente, vistata dal sindaco, la licenza di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche al di fuori del rapporto limite fissato dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

ART. 11.

I Circoli ricreativi iscritti all'albo comunale godono dei seguenti benefici:

1°) sono esenti dalla tassa di bollo e di registro;

2°) sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile:

3°) sono esenti dall'imposta generale sull'entrata in abbonamento;

4°) possono ottenere contributi dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti pubblici in considerazione dei fini sociali della loro attività.

ART. 12.

I Circoli ricreativi non hanno vincolo di adesione ad alcuna Associazione od Ente a carattere nazionale.

Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela, formate da Circoli ricreativi, e rette dal principio della adesione volontaria, dell'elettività delle cariche, aventi lo scopo dell'assistenza tecnica, del coordinamento delle attività, dello sviluppo della ricreazione e dell'impiego del tempo libero, possono ottenere il riconoscimento dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quando associno più di 200 circoli in non meno di 20 province. Nelle regioni a Statuto speciale esistenti ed in quelle di diritto comune che saranno costituite l'Associazione è regionale ed è riconosciuta dall'Assessorato competente del Governo regionale, quando associ più di 50 circoli in qualsiasi numero di province.

ART. 13.

In caso di scioglimento, il patrimonio del Circolo ricreativo, dedotto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, è devoluto all'Ente comunale di assistenza.

ART. 14.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Circoli ricreativi hanno l'obbligo di redigere o modificare i propri statuti in armonia con le norme dettate dalla presente legge.

ART. 15.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, sarà emanato il regolamento necessario all'attuazione delle norme in essa contenute.